



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2007

=====

ADDI' 06/07/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 217 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPLI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANJOCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** OMISSIS

ASSENTI: RANJOCI

DELIBERAZIONE N. 511

Oggetto:

Offerta di ogni indennizzo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione Lazio (indirizzi di cui alla memoria del 3 luglio 2007).



511 = 6 LUG. 2007

ly

OGGETTO: Offerta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione Lazio - (indirizzi di cui alla memoria del 3 luglio 2007).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive integrazioni e modificazioni;


VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n.18 e successive modificazioni recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

VISTA la legge regionale del 13 giugno 2007, n. 8 "Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale" ed, in particolare, l'articolo 1, che prevede che, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare esclusivamente un'offerta di equo indennizzo, essendo in detto caso preclusa la possibilità di un reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;



511 - 6 LUG. 2007 *dy*




PRESO ATTO che con propria memoria del 3 luglio 2007, concernente "Indirizzi in merito all'offerta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005" che integralmente si richiama e che fa parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), trasmessa alle strutture con nota n. 86286 del 4 luglio, in particolare si stabilisce:

1. quale offerta di equo indennizzo per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 e che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione la corresponsione di un importo pari a 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 18 comma 5 della L. 300/1970;
2. che l'equo indennizzo, come sopra determinato, potrà essere corrisposto a condizione che i ricorrenti:
 - rinuncino a tutti i giudizi pendenti avanti l'autorità giudiziaria amministrativa, civile e del lavoro, ad esclusione delle parti di domanda inerenti richieste di risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale;
 - rinuncino alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o comunque ad eseguire ordini di reintegrazione già disposti od eventuali;
3. che l'equo indennizzo, come sopra determinato, non potrà essere corrisposto nel caso sia stata emessa nei confronti dell'interessato sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o sia stato negato il reintegro in sede giurisdizionale, ed è sospeso nei casi in cui sia in corso un procedimento penale di eguale natura;
4. di richiedere un parere pro veritate ad un docente universitario di chiara fama in merito alla legittimità del parametro di cui al punto 1;
5. di dare mandato alle strutture competenti di predisporre e dare seguito agli atti necessari per l'attuazione della presente decisione;
6. di dare mandato all'Avvocatura regionale di definire le spese legali delle controparti sulla base delle tariffe minime vigenti.

VISTO il parere espresso dall'Avv. Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita, professore ordinario e direttore dell'Istituto di diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, pervenuto in data 5 luglio 2007 (all.2), che, in particolare, nelle conclusioni ritiene che "l'offerta di equo indennizzo prospettata dalla Giunta Regionale sia congrua e conveniente per l'Ente entro i ristretti limiti consentiti dalle pronunce rese dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato";

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;



511 = 6 LUG. 2007 lu

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, in conformità agli indirizzi di cui alla propria memoria del 3 luglio 2007, che fa parte integrante del presente provvedimento (allegato 1), di stabilire:

1. quale offerta di equo indennizzo per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 e che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione la corresponsione di un importo pari a 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 18 comma 5 della l. 300/1970, calcolato sulla base del trattamento economico di cui all'allegato B della DGR 26 luglio 2005, n. 685;
2. che l'equo indennizzo, come sopra determinato, potrà essere corrisposto a condizione che i ricorrenti:
 - rinuncino a tutti i giudizi pendenti avanti l'autorità giudiziaria amministrativa, civile e del lavoro, ad esclusione delle parti di domanda inerenti richieste di risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale;
 - rinuncino alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o comunque ad eseguire ordini di reintegrazione già disposti od eventuali;
3. che l'equo indennizzo, come sopra determinato, non potrà essere corrisposto nel caso sia stata emessa nei confronti dell'interessato sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o sia stato negato il reintegro in sede giurisdizionale, ed è sospeso nei casi in cui sia in corso un procedimento penale di eguale natura;
4. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sociale, ai sensi del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e successive modificazioni, di procedere, con il supporto degli avvocati incaricati a rappresentare la Regione nei contenziosi in essere, per il tramite dell'area (*) Avvocatura, alla sottoscrizione di atti di transazione per la corresponsione dell'equo indennizzo, di cui al presente provvedimento, ai direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005, che abbiano promosso azioni giudiziarie contro la Regione Lazio.
5. che le somme dovute, erogate dall'area Avvocatura, graveranno sul capitolo T19412 "somma destinata alla copertura degli oneri a carico della Regione derivanti dall'esecuzione di sentenze definitive e lodi arbitrali anche definiti in via transattiva (spesa obbligatoria)"
6. di dare mandato all'Area Avvocatura di definire, altresì, le spese legali delle controparti sulla base delle tariffe minime vigenti che graveranno sul capitolo R21401 "Spese per liti arbitraggi risarcimento ed accessori e compensi per attività di consulenza rese da studi legali (spesa obbligatoria)".

(*) "in collaborazione con" lu

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

6 LUG. 2007



ALLEG. alla DELIB. N. 511 *lu*
DEL - 6 LUG. 2007

*All. "A" al Verbale n. 24
relativo alla seduta
della Giunta Regionale
del 03 luglio 2007. *lu**

MEMORIA DI GIUNTA

OGGETTO: Indirizzi in merito all'offerta di equo indennizzo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della legge regionale 13 giugno 2007, n. 8 per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio, e in particolare l'art. 55:

- comma 3, che prevede che "I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione. Il Consiglio provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni"; salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina";
- comma 4, che prevede che "I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina";

VISTA la legge regionale del 17 febbraio 2005, n. 9, ed, in particolare, l'art. 71 concernente "Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti";

VISTA la nota del Presidente della Regione e dell'Assessore alla Sanità del 3 agosto 2005, prot. n. 98435, con la quale sono stati dichiarati decaduti i direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Lazio in attuazione del predetto articolo 55, comma 4, dello Statuto;

CONSIDERATO che, a seguito di impugnativa da parte di alcuni direttori generali decaduti dall'incarico nell'anno 2005 in applicazione del combinato disposto del succitato articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale e dell'art. 71, commi 1, 3, 4, lettera a) della L.R. 9/2005, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale in merito a detto combinato disposto;

PRESO ATTO della sentenza della Corte costituzionale del 19 marzo 2007, n. 104, con la quale detto organo ha tra l'altro dichiarato, in particolare, "l'illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall'incarico";



Per Copia Conforme



VISTA la legge regionale del 13 giugno 2007, n. 8 "Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale" ed, in particolare, l'articolo 1, che prevede che, nei confronti dei componenti di organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti, i quali siano decaduti dalla carica ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime a seguito di sentenze della Corte Costituzionale, con conseguente risoluzione dei contratti di diritto privato disciplinanti i relativi rapporti di lavoro, qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per oltre sei mesi, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare esclusivamente un'offerta di equo indennizzo, essendo in detto caso preclusa la possibilità di un reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;

CONSIDERATO che i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti a seguito della nota n. 98435 del 3 agosto 2005 si trovano nelle condizioni previste dalla succitata legge regionale;

RITENUTO che si debba procedere alla definizione dell'offerta di equo indennizzo per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 e che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione, atteso che detto contenzioso crea difficoltà alla gestione dell'intero sistema sanitario regionale che, nella situazione attuale, deve far fronte, senza soluzione di continuità, ad adempimenti ed impegni concordati e condivisi con gli attuali direttori generali, non potendosi permettere, stante "il Piano di Rientro", battute di arresto;

TENUTO PRESENTE che il 18 giugno 2007 tra la Regione, rappresentata dall'Assessore alla Sanità assistito dal legale incaricato dalla Regione stessa, ed alcuni degli ex direttori generali di ASL, assistiti dai rispettivi legali, che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione avverso la decadenza dichiarata con la nota n. 98435 predetta, è stato siglato uno schema di protocollo d'intesa relativo all'equo indennizzo da corrispondersi, anche in applicazione analogica dell'art. 18 comma 5 della L. 300/1970, agli ex direttori generali in parola;

RITENUTO di dover stabilire la proposta di equo indennizzo per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione Lazio sulla base del predetto protocollo d'intesa;

TENUTO CONTO, altresì, che la corresponsione dell'equo indennizzo secondo i criteri sopra indicati potrà avvenire a seguito di appositi atti di transazione con i singoli ricorrenti, che verranno sottoscritti, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs.30/03/01 n. 165, dell'articolo 17, lett. L), della L.R. 18/02/02 n. 6, e dell'articolo 160, punto 8, del Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1 e successive modificazioni;

tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA REGIONALE

1. stabilisce quale offerta di equo indennizzo per i direttori generali delle aziende sanitarie decaduti nell'anno 2005 e che hanno promosso azioni giudiziarie contro la Regione la corresponsione di importo pari a 15 mensilità sostitutive della reintegrazione, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 18 comma 5 della L. 300/1970;
2. stabilisce che l'equo indennizzo, come sopra determinato, potrà essere corrisposto a condizione che i ricorrenti:
 - rinuncino a tutti i giudizi pendenti avanti l'autorità giudiziaria amministrativa, civile e del lavoro, ad esclusione delle parti di domanda inerenti richieste di risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale;




Per Copia Conforme



- rinuncino alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o comunque ad eseguire ordini di reintegrazione già disposti od eventuali;
3. stabilisce che l'equo indennizzo, come sopra determinato, non potrà essere corrisposto nel caso sia stata emessa nei confronti dell'interessato sentenza passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione o sia stato negato il reintegro in sede giurisdizionale, ed è sospeso nei casi in cui sia in corso un procedimento penale di eguale natura;
 4. stabilisce di richiedere un parere pro veritate ad un docente universitario di chiara fama in merito alla legittimità del parametro di cui al punto 1;
 5. stabilisce di dare mandato alle strutture competenti di predisporre e dare seguito agli atti necessari per l'attuazione della presente decisione;
 6. stabilisce di dare mandato all'Avvocatura regionale di definire le spese legali delle controparti sulla base delle tariffe minime vigenti.

- 3 LUG. 2007

A. Botta



4 LUG. 2007

Si attesta che la presente copia conforme all'originale e' composta da n. TRE facciate.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Domenico Antonio Cuzzupoli)

Cuzzupoli

h 100
h 102

Il presente allegato è
composto da n° 4 pagg.



AU. 2

AVV. PROF. LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA
ORDINARIO DI DIRITTO DEL LAVORO
DIR. UNIVERSITÀ DI MILANO

ALLEG. alla DELIB. N. 54
- 6 LUG. 2007

Spett.le
Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
Assessorato alla Sanità
00145 - ROMA

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SOCIALI	
6 - LUG. 2007	
N° PROTOCOLLO 74012	CLASSIFICAZIONE 4V102

Milano, 5 luglio 2007



OGGETTO: parere *pro veritate* in tema di congruità dell' "equo indennizzo" determinato dalla Giunta Regionale per la definizione delle controversie in atto con gli ex Direttori Generali di ASL.

Con nota prot. n. 086989 del 5.5.2007, è stato richiesto, in attesa della formalizzazione della determinazione dirigenziale, il parere di cui all'oggetto per il quale, anche per le vie brevi, è stata rappresentata la massima urgenza.

1. **Dati di fatto essenziali.**
 - 1.1. I Direttori Generali di ASL sono stati dichiarati decaduti con Nota del Presidente della Regione Lazio datata 3 agosto 2005, con decorrenza 16 agosto 2005.
 - 1.2. I contratti triennali degli interessati avevano scadenza a metà novembre ovvero dicembre 2006, in relazione alla data di sottoscrizione dei contratti stessi.
 - 1.3. A seguito di nota vicenda giudiziaria, il Consiglio di Stato (per ora in via cautelare, con Ordinanza del 29 maggio 2007) ha disposto l'annullamento della indicata decadenza e, per l'effetto, la reintegra di uno degli interessati nell'incarico di Direttore Generale della ASL di riferimento.

In particolare, il Consiglio di Stato ha disposto che:

- ...dovrà essere ripresa "l'attività lavorativa fino al compimento del triennio che, per ragioni di stabilità individuate dalla ... fonte legislativa, non può che considerarsi di effettivo svolgimento e non già di mero decorso temporale; in tale ultima ipotesi, infatti, verrebbe svuotata di ogni significato la scelta legislativa di assicurare durata minima garantita al rapporto";
- ..."la sent. n° 104/2007 della Corte Costituzionale ha caducato sia la nomina del nuovo direttore sia il contratto accessivo, che ne risultano travolti. In ordine al fatto che il posto di direttore generale è attualmente occupato da chi *sine titolo* lo detiene è circostanza di mero fatto, che non può essere di ostacolo al ripristino della legalità."

- 1.4. Le udienze relative agli interessati, già fissate innanzi al Consiglio di Stato per il 12 giugno 2006, sono state rinviate in ragione della pendenza di trattative.

Copia conforme all'originale 06/07/07

SEGRETERIA
ASSESSORE SANITA'
Prot. 4355/SP 5707

1.5. Con Legge Regionale 13 giugno 2007 n. 8 è stato disposto (art. 1), proprio con riferimento a situazioni quali quelle in esame, che la Giunta Regionale è autorizzata a dichiarare, in via alternativa:

- a) il reintegro nelle cariche e il ripristino dei relativi rapporti di lavoro;
- b) un'offerta di equo indennizzo.

Al c. 2 dell'art. 1 è stabilito che alla soluzione b) deve comunque addiversarsi, allorché il rapporto di lavoro sia stato interrotto, di fatto, per almeno sei mesi.

1.6. La Giunta Regionale – in forza del Protocollo d'intesa del 18/20 giugno 2007, nonché della successiva e correttiva Memoria di Giunta (allo stato, non datata e non protocollata) – si accinge ad adottare una soluzione così articolata:

a) collocazione della "offerta di equo indennizzo" nell'ambito di una definizione transattiva inoppugnabile (giudiziale, ovvero innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro), riguardante tutte le parti in causa;

b) offerta di un importo individuale pari a 15 mensilità della retribuzione già in godimento, peraltro senza considerare la maggiorazione (fino al 20% della retribuzione) connessa al raggiungimento degli obiettivi;

c) rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro;

d) rinuncia a tutti i giudizi pendenti o da instaurare, ad eccezione di quello avente ad oggetto il risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale;

e) attribuzione di mandato all'Avvocatura regionale di definire le spese legali delle controparti sulla base delle tariffe minime vigenti.

2. Richiesta di parere

La Giunta Regionale chiede parere *pro veritate* in ordine alla congruità della soluzione prospettata quale "offerta di equo indennizzo".

3. Formulazione del parere

3.1. Va premesso un decisivo rilievo di metodo.

La congruità dell'offerta dell'Ente deve essere considerata in relazione allo specifico contesto di riferimento: cioè, in relazione all'alternativa vantaggiosa che concretamente si potrebbe - e quindi, dovrebbe - praticare, in modo da risolvere pur sempre la questione, ma con più contenuto esborso da parte della Regione.

Nel caso, si è in presenza di una situazione rigidamente vincolata: il Consiglio di Stato ha già deciso non soltanto la reintegrazione, ma la effettiva ripresa del servizio per il tempo (15 ovvero 16 mesi) occorrenti all'effettivo compimento del triennio contrattuale, con travolgimento delle posizioni di Direttore Generale in atto.

3.2. La riportata LR nr. 8/2007, pur escludendo la reintegrazione, inevitabilmente rapporta - per i soggetti interessati - la congruità dell'equo indennizzo alla rilevanza dei valori patrimoniali riferibili alla decisione del Consiglio di Stato, a fronte della quale tale indennizzo è stato appunto previsto. Tale rapporto, se non ragionevolmente considerato in sede transattiva, verrebbe fatto valere in sede giudiziale, sotto il profilo della incongruità dell'indennizzo.

Considerati i contenuti – ed anche i toni – della esaminata decisione del Consiglio di Stato, è ben prevedibile l'esito di una simile iniziativa.

3.3. In sostanza, si presenta inevitabile dare risposta al quesito in esame, rapportando la soluzione prospettata dalla Giunta alle conseguenze derivanti dalla decisione del Consiglio di Stato.

3.4. Orbene, tale decisione, quand'anche depotenziata quanto all'effetto reintegrativo, dichiara comunque la illegittimità dell'atto di anticipata estinzione degli incarichi.

Da questa illegittimità deriva che:

- l'interessato ha diritto a percepire i compensi mensili per il tempo mancante al triennio contrattuale (15 o 16 mesi), comprensivi del 20% di maggiorazione, con interessi e rivalutazione;
- la resistenza in giudizio della Regione, dopo le determinazioni della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, risulterebbe priva di ragionevolezza e determinerebbe non solo la soccombenza, ma una condanna alle spese particolarmente onerosa, come prevedibile anche alla luce di precedenti giurisprudenziali.

3.5. L'offerta di equo indennizzo prospettata dalla Giunta è certamente favorevole, pur nel ristretto ambito consentito dalla richiamata rigidità degli elementi di contesto. Ed invero:

- a) l'importo pari a 15 mensilità per ciascuno degli interessati è leggermente inferiore a quello globalmente spettante per il residuo tempo di servizio;
- b) è altresì inferiore per la mancata corresponsione della maggiorazione del 20%;
- c) l'importo è al netto di interessi e rivalutazione, altrimenti spettanti per la sua attribuzione tardiva (a partire dal 26.8.2005 ad oggi, relativamente a compensi mensili maturati da tale data, per 15 o 16 mesi di residuo rapporto);
- d) la soluzione della Giunta, di collocare l'offerta in una definizione transattiva inoppugnabile, ha il pregio di consentire di dare precisa e definitiva certezza ad ogni attuale e futura ragione di lite, ad eccezione della pretesa risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali.

Al riguardo, peraltro, la dichiarata illegittimità dell'atto di risoluzione anticipata dei rapporti rende prevedibile la soccombenza dell'Ente, secondo consolidata giurisprudenza. Anche questo elemento di rigidità del contesto, quindi, avrebbe dovuto comunque trovare espressione nella determinazione dell'importo dell'equo indennizzo. Risulta sostanzialmente neutro, pertanto, che questa pretesa sia stata lasciata attiva;

- e) rilevante è anche che le spese legali di controparte siano state previste al minimo tariffario, per quanto innanzi rilevato (punto 3.4., ultimo cpv).

3.6. Come in ogni vicenda giudiziaria plurima, l'orientamento della Giunta, di pervenire ad un'intesa contestuale – nonché di eguale contenuto – con tutti gli interessati, va considerato non solo opportuno, ma anzi necessario: è esperienza consolidata che la trattativa individuale trascina tutti verso la soluzione più impegnativa per il soggetto erogante. Alla fine, o non si raggiunge un'intesa, o questa è più onerosa.

S'intende che la scelta adottata dall'Ente può risultare per qualche singolo interessato più favorevole rispetto ad altri.

Va considerata – e certamente nella formulazione del presente parere – la convenienza globale per l'Ente.

COPIA CONFEDEME ALL'ORIGINALE 06/07/07

AVV. PROF. LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA

3.7. I Direttori Generali di ASL ricevono un incarico di "prestazione di opera intellettuale". Funzionalmente, tuttavia, possono essere considerati dei "superdirigenti".



Non è infondato, pertanto, valutare l'esaminata proposta della Giunta in raffronto parametrico con la disciplina del recesso anticipato o illegittimo verso il personale dirigenziale, specialmente del settore sanitario:

- in caso di risoluzione consensuale, si prevede l'erogazione di un'indennità fino ad un massimo di 24 mensilità (CCNL 1998/2001, art. 22, Area Dirigenza Sanitaria);
- in caso di recesso ingiustificato, il Collegio di Conciliazione o l'arbitro dispone l'erogazione di un'indennità supplementare fino a 22 mensilità, più le mensilità in ragione delle fasce di età (CCNL 2000 stessa Area - Contratto integrativo 10.2.2004, art. 40);
- secondo Cass., sez. lav., 1.2.2007 n. 2233, ai dirigenti pubblici si applica l'art. 18 l. 300/1970 e pertanto anche la norma di cui al c. 5 di tale articolo, riguardante l'indennità sostitutiva della reintegrazione, in misura di 15 mensilità.

4. Conclusioni

Per le ragioni sopra indicate, da valutare singolarmente e nel loro complesso, si ritiene che la "offerta di equo indennizzo" prospettata dalla Giunta Regionale sia congrua e conveniente per l'Ente, entro i ristretti limiti consentiti dalla pronunce rese dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato.

Avv. Prof. Luciano Spagnuolo Vigorita



CODICE CONFIRMA ALL'ORIGINALE

